



<b>Reg. (UE) n. 1305/2013</b>	del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, Titolo I, Capo II, Articolo 4 e Articolo 5 e Titolo III, Capo I, <b>Articolo 28</b>
<b>MISURA 10</b>	Pagamenti agro-climatico-ambientali
<b>Priorità P4</b>	Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura
<b>Focus area 4°</b>	Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

## TIPO DI OPERAZIONE 10.1.05

### BIODIVERSITÀ ANIMALE DI INTERESSE ZOOTECNICO: TUTELA DELLE RAZZE ANIMALI AUTOCTONE A RISCHIO DI EROSIONE GENETICA

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 2021 - Tipo di operazione 10.1.05 "Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica" della Misura 10 del P.S.R. 2014-2020.

## **Indice**

- 1.** Obiettivi
- 2.** Beneficiari
- 3.** Condizioni di ammissibilità
- 4.** Impegni
- 5.** Aree di applicazione prioritarie
- 6.** Entità degli aiuti
- 7.** Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni
- 8.** Dotazione finanziaria
- 9.** Selezione delle “domande di sostegno” per l’assunzione iniziale di nuovi impegni
- 10.** Istruttoria delle domande
- 11.** “Domande di pagamento”
- 12.** Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l’assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno
- 13.** Controlli e sanzioni
- 14.** Condizionalità
- 15.** Subentro nell’impegno
- 16.** Prescrizioni generali
- 17.** Obblighi in materia di pubblicità e informazione
- 18.** Riferimenti normativi

## **1. Obiettivi**

Il presente bando unico regionale ha come obiettivo l'attivazione di nuovi impegni decorrenti dal 1° gennaio 2021 per il Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” del P.S.R. 2014-2020. Gli impegni previsti dal Tipo di operazione 10.1.05:

- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 “Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura” e della Focus area P4A “Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa”;
- sono volti a conservare ed aumentare la consistenza numerica delle razze locali autoctone minacciate di abbandono e di erosione genetica.

Il perseguimento di tali obiettivi è possibile attraverso un sostegno agli allevatori che detengono le razze animali elencate nella Tabella del successivo paragrafo 3.1.

Pertanto, il richiedente potrà aderire al Tipo di operazione 10.1.05 che prevede l'adozione di impegni di durata quinquennale, la cui corretta applicazione determina l'erogazione di un aiuto annuale per tutta la durata dell'impegno medesimo.

Le disposizioni che seguono disciplinano i requisiti, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande di sostegno ed il relativo procedimento amministrativo fino all'erogazione degli aiuti, compresi gli impegni che i richiedenti sono tenuti a rispettare.

## **2. Beneficiari**

Possono usufruire degli aiuti previsti dal Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” le seguenti tipologie di beneficiari come definiti al paragrafo 8.2.9.2 del P.S.R. 2014-2020:

- imprenditori agricoli, sia in forma singola che associata, incluse le cooperative;
- altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, limitatamente alle superfici agricole.

In attuazione di quanto previsto dal paragrafo 8.1 del P.S.R. 2014-2020, tutti i beneficiari della Misura 10 devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole.

I beneficiari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente per le UBA oggetto di domanda di sostegno, così come risultanti dall'Anagrafe delle Aziende agricole alla data della decorrenza iniziale di impegno (1° gennaio 2021).

La registrazione dei capi nella Banca Dati Nazionale (di seguito BDN) deve essere individuale ove previsto, oppure deve essere riportato il dato della consistenza (censimento annuale).

## **3. Condizioni di ammissibilità**

Possono usufruire del sostegno coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono iscritte ai Registri anagrafici sia a livello nazionale che regionale o a Libri genealogici e/o al Repertorio Volontario Regionale delle risorse genetiche indigene agrarie elencate nella Tabella 1 – “Razze minacciate di abbandono: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza” e in Tabella 1 bis “Razze

minacciate di abbandono ammesse, non iscritte al Repertorio Volontario regionale della L.R. n. 1/2008: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza”. Ai fini dell’ammissibilità della domanda devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- gli animali devono essere allevati nel territorio regionale;
- deve essere indicato il numero, a livello nazionale, delle femmine riproduttrici all'interno di Libri Genealogici o Registri Anagrafici nazionali e regionali delle razze a limitata diffusione per le specie per le quali sono previsti;
- il numero e la condizione a rischio delle specie elencate devono essere certificati da un competente organismo scientifico debitamente riconosciuto;
- un organismo specializzato debitamente riconosciuto deve registrare e mantenere aggiornato il Libro Genealogico o Registro Anagrafico della razza;
- gli organismi interessati devono possedere le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono.

### 3.1. Specifiche per le condizioni di ammissibilità

Possono usufruire del sostegno coloro che detengono animali appartenenti alle razze locali minacciate di abbandono elencate nella Tabella 1 e nella Tabella 1.bis. Come stabilito dall’articolo 1, lettera d) del Decreto Ministeriale 31 gennaio 2002, per detentore si intende “*qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali, anche temporaneamente, nonché durante il trasporto o nel mercato individuata mediante il codice fiscale correlato al codice dell'azienda, ad esclusione della fattispecie del trasporto. Nel caso in cui il detentore non coincida con il proprietario, anche quest'ultimo è individuato con il proprio codice fiscale correlato al codice dell'azienda*”.

Tabella 1 – “Razze minacciate di abbandono: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza”

RAZZE	N. DI FATTRICI	ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE	ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA
<b>BOVINI</b>			
Garfagnina	97	Reggio Emilia, Modena	ANACLI (Associazione nazionale allevatori delle razze bovine Charolaise e Limousine)
Modenese	490	Modena, Bologna	ANABORARE (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana)
Pontremolese	30	Reggio Emilia, Parma	ANACLI (Associazione nazionale allevatori delle razze bovine Charolaise e Limousine)
Reggiana	2170	Reggio Emilia, Parma	ANABORARE (Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana)
Romagnola	6694	Rimini, Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Ferrara	ANABIC (Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani Carne)

<b>RAZZE</b>	<b>N. DI FATTRICI</b>	<b>ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE</b>	<b>ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA</b>
Varzese Tortonese- Ottonese	197	Piacenza	ANABORARE Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Reggiana
<b>OVINI</b>			
Cornella Bianca	273	Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia	ASSONAPA -Associazione Nazionale Pastorizia
Cornigliese	1299	Parma, Ferrara, Reggio Emilia	ASSONAPA -Associazione Nazionale Pastorizia
Razza Appenninica	9740	Forlì-Cesena, Ravenna	ASSONAPA -Associazione Nazionale Pastorizia
<b>EQUINI</b>			
Cavallo Agricolo Italiano Tiro Pesante Rapido	3123	Bologna, Modena, Ferrara	ANACAI TPR Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Agricolo Italiano
Cavallo Bardigiano	2161	Parma, Piacenza	ANACHRAI - Associazione nazionale allevatori cavallo razza Haflinger Italia
Cavallo del Ventasso	16	Reggio Emilia	ANACHRAI - Associazione nazionale allevatori cavallo razza Haflinger Italia
<b>SUINI</b>			
Mora Romagnola	318	Bologna, Forlì- Cesena, Modena Ravenna, Reggio Emilia, Rimini	ANAS - Associazione nazionale allevatori suini
<b>ASINI</b>			
Asino Romagnolo	169	Forlì-Cesena, Bologna, Ravenna, Reggio Emilia	ANACHRAI - Associazione nazionale allevatori cavallo razza Haflinger Italia
<b>VOLATILI</b>			
Pollo Romagnolo	670	Forlì-Cesena, Rimini, Ravenna	ANCI -Associazione nazionale coniglicoltori Italiani
Tacchino di Parma e Piacenza	200	Parma, Piacenza	ANCI -Associazione nazionale coniglicoltori Italiani

<b>RAZZE</b>	<b>N. DI FATTRICI</b>	<b>ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE</b>	<b>ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA</b>
Pollo Modenese	20	Parma, Modena	ANCI -Associazione nazionale coniglicoltori Italiani
Tacchino romagnolo	50	Forlì-Cesena, Bologna	ANCI -Associazione nazionale coniglicoltori Italiani
Oca Romagnola	10	Ravenna, Modena	ANCI -Associazione nazionale coniglicoltori Italiani

Tabella 1 bis – “Razze minacciate di abbandono ammesse, non iscritte al Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, L.R. n. 1/2008: elenco, fattrici/soggetti riproduttori, zona di allevamento e organismo di tutela e gestione della razza”

<b>RAZZE</b>	<b>N. DI FATTRICI</b>	<b>ZONA DI ALLEVAMENTO PROVINCE</b>	<b>ORGANISMO DI TUTELA E GESTIONE DELLA RAZZA</b>
<b>SUINI</b>			
Suino Nero di Parma	139	Parma	ANAS - Associazione nazionale allevatori suini
<b>EQUINI</b>			
Cavallo appenninico	126	Parma, Reggio Emilia, Modena, Ravenna	ANACHRAI - Associazione nazionale allevatori cavallo razza Haflinger Italia
Cavallo del Delta	15	Ferrara	ANACHRAI - Associazione nazionale allevatori cavallo razza Haflinger Italia

L’eleggibilità delle razze locali minacciate di abbandono, è garantita in base alla loro iscrizione ai Registri anagrafici e/o ai Libri genealogici sia a livello nazionale che regionale e dagli Organismi di tenuta dei registri anagrafici e dei libri genealogici, in conformità al Decreto legislativo n. 52 dell’11 maggio 2018 “Disciplina della riproduzione animale in attuazione dell’articolo 15 della legge 28 luglio 2016, n. 154, fermo restando il rispetto delle seguenti condizioni di ammissibilità:

- a. la consistenza della razza, certificata dagli Organismi di tutela della razza e detentori Registri anagrafici e/o di Libri genealogici, risulti al di sotto di soglie stabilite dal Reg. (CE) n. 1974/2006 così come elencate nella tabella che segue:

Specie animali	Soglia al di sotto della quale una razza locale è considerata come razza minacciata di abbandono [numero di femmine riproduttrici (*)]
Bovini	7.500
Ovini	10.000
Caprini	10.000
Equidi	5.000
Suini	15.000
Volatili	25.000
(*) Numero, calcolato nell’insieme degli Stati membri, di femmine riproduttrici di una stessa razza che si riproducono in razza pura, iscritte in un albo genealogico tenuto	

- b. la zona di origine/ zona di allevamento della razza, risulti ricadente nei territori della Regione Emilia-Romagna, in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza e detentori Registri anagrafici e/o di Libri genealogici. Qualora la zona di origine/zona di allevamento risulti esterna al territorio della Regione Emilia-Romagna, le razze potranno essere ammesse purché in base alle certificazioni degli Organismi di tutela della razza risultino introdotte in regione da almeno 50 anni.

Gli animali devono essere identificati individualmente, con le modalità previste dai disciplinari di tenuta dei rispettivi Registri anagrafici o Libri genealogici.

Infine si specifica che i beneficiari devono possedere un codice sanitario di allevamento per le razze per le quali è richiesto il sostegno.

#### 4. Impegni

Il Tipo di operazione 10.1.05 ha una durata quinquennale e prevede il rispetto degli impegni riportati in Tabella 2. Si rimanda comunque al paragrafo 8.2.9.3.5. “10.1.05 – Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica” del P.S.R. 2014-2020 per la descrizione completa del Tipo di operazione.

All'atto della presentazione della domanda di sostegno il richiedente indica il numero di UBA per le quali intende assumersi un impegno di mantenimento quinquennale. Tale numero rappresenterà il livello minimo al di sotto del quale la consistenza della razza non dovrà scendere per tutta la durata dell'impegno.

Si specifica che i periodi in cui si è verificata l'assenza delle UBA oggetto di impegno devono essere sempre attestabili attraverso il supporto di banche dati (vedi per i bovini la BDN) o in alternativa attraverso la comunicazione di variazione della consistenza zootecnica effettuata dai beneficiari agli Organismi di tutela della razza, detentori Registri anagrafici e/o di Libri genealogici. In assenza di tali supporti o di tale comunicazione, il periodo di assenza è sempre determinato pari ad un anno di impegno.

Tabella 2 – Elenco e descrizione degli impegni del Tipo di operazione 10.1.05.

<b>Impegni</b>	<b>Descrizione Impegni</b>
Mantenimento per 5 anni del numero di UBA relative alle razze autoctone minacciate di abbandono	Allevamento degli animali così come identificati nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici e/o nel Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche indigene agrarie, al fine del mantenimento nei 5 anni del numero di UBA dichiarato nella domanda di sostegno

#### 5. Aree di applicazione prioritarie

Ai fini della delimitazione delle aree si fa riferimento alle modalità per le attribuzioni delle zonizzazioni definite al paragrafo 2 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439 del 19 dicembre 2019.

Nella seguente tabella viene riportata la lista delle cartografie impiegate per l'assegnazione delle priorità previste dal Tipo di operazione 10.1.05.

	<b>Zonizzazione</b>
<b>Zona altimetrica</b>	Montagna (PTPR)
<b>Aree a prevalente tutela naturalistica</b>	Zone di tutela naturalistica (art 25 del PTPR)
	Parchi e riserve naturali
	Aree riequilibrio ecologico
	Paesaggi naturali e seminaturali protetti
	Reti ecologiche di cui alla L.R. n. 20/2000 e L.R. n. 6/2005
	Rete Natura 2000
	Centri di riproduzione fauna selvatica
	Oasi di protezione fauna
	Aziende faunistico-venatorie
<b>Aree a prevalente tutela paesaggistica</b>	Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale (Art. 19 del PTPR)
<b>Aree a prevalente tutela idrologica</b>	Zone vulnerabili ai nitrati ZVN

## 6. Entità degli aiuti

L'aiuto per UBA è corrisposto nella misura di 200 €/UBA/anno.

Per la conversione delle UBA per le diverse specie si fa riferimento alla tabella dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 808/2014 come di seguito riportato:

### Tabella di conversione degli animali in unità di bestiame adulto (UBA)

Tori, vacche e altri bovini di oltre 2 anni, equini di oltre sei mesi	1,0 UBA
Bovini da sei mesi a due anni	0,6 UBA
Bovini di meno di sei mesi	0,4 UBA
Ovini e caprini	0,15 UBA
Scrofe riproduttrici >50 kg.	0,5 UBA
Altri suini	0,3 UBA
Galline ovaiole	0,014 UBA
Altro pollame	0,03 UBA

Il sostegno per i beneficiari diversi dagli imprenditori agricoli e, in particolare, per gli altri gestori del territorio così come definiti al paragrafo 8.2.9.2, è concesso ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis".

Per l'individuazione dei beneficiari oggetto di applicazione del regime "De Minimis" si rimanda al par. 5. "Beneficiari soggetti al De Minimis e relativi aiuti concessi o erogati" delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie" di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2439/2019.

Pertanto, la concessione degli aiuti agli altri gestori del territorio, incluse le Proprietà Collettive, sarà effettuata nel rispetto del regime "De Minimis".

In applicazione dell'art. 48 del Reg. (UE) n. 1305/2013, gli aiuti possono essere oggetto di revisione secondo quanto riportato al paragrafo 6 delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439 del 19 dicembre 2019.

## **7. Presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni**

La competenza all'istruttoria delle domande di sostegno presentate a valere sul presente bando spetta ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali.

La domanda di sostegno è **unica** anche se gli allevamenti oggetto dei medesimi impegni ricadono in territori di più Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca.

Se gli allevamenti oggetto di impegno ricadono in territori di più Servizi Territoriali, la competenza relativa all'istruttoria delle domande di sostegno presentate per il Tipo di operazione 10.1.05 è attribuita al Servizio Territoriale in cui è ubicata la maggior consistenza in termini di UBA.

Per la compilazione e la presentazione delle domande di sostegno si fa riferimento alle disposizioni approvate dall'organismo pagatore AGREA in merito alla procedura operativa generale per la presentazione delle domande.

La scadenza per la presentazione delle domande di sostegno per impegni decorrenti dal 01/01/2021 è fissata al 26 febbraio 2021. Tale scadenza può essere prorogata per giustificati motivi con atto del Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno.

Le domande di sostegno inerenti i nuovi impegni non avranno automaticamente valenza di domanda di pagamento; pertanto i beneficiari dovranno presentare specifica domanda di pagamento per ogni anno di impegno nei termini di presentazione fissati da AGREA.

Le domande di sostegno per assunzione di nuovi impegni agro-climatico-ambientali del Tipo di operazione 10.1.05 possono essere accolte:

- anche per imprese con allevamenti aderenti ai Tipi di operazione 11.1.01 e 11.2.01; poiché gli aiuti relativi al Tipo di operazione 10.1.05 sono riferiti esclusivamente alle UBA in allevamento, non vengono considerati al fine della verifica dei massimali;
- solo per UBA che alla data di decorrenza dei nuovi impegni non risultano assoggettate ad altri impegni inerenti ad analoghe Azioni di Misure agroambientali ancora in essere, anche attivate in precedenti periodi di programmazione.

## **8. Dotazione finanziaria**

Le risorse complessive disponibili per il presente bando e per la prima annualità di impegno (2021) ammontano a 2.000.071 euro<sup>1</sup>.

## **9. Selezione delle “domande di sostegno” per l'assunzione iniziale di nuovi impegni**

---

<sup>1</sup> Le cifre riportate nel presente paragrafo sono state approssimate all'euro.

Di seguito si descrivono i criteri di selezione delle domande di sostegno per gli impegni del tipo di operazione 10.1.05 decorrenti dal 2021 e che dovranno essere applicati qualora i fabbisogni desunti dalla totalità delle domande di sostegno ammissibili, superino le disponibilità finanziaria del bando.

Il riferimento per l'applicazione delle procedure selettive, oltre al presente bando, è il paragrafo 8.2.9.3.5.7. "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione" del P.S.R. 2014-2020 che individua i seguenti criteri:

- collocazione all'allevamento delle razze in aree montane;
- razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1 "Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo";
- razze inserite in specifici progetti di valorizzazione e recupero di razze autoctone;
- bassa consistenza degli allevamenti;
- collocazione in aree di origine delle razze (province);
- collocazione in aree della Rete Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi del tipo di operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle: a prevalente tutela naturalistica; a prevalente tutela aree paesaggistica; a prevalente tutela idrologica.

#### Modalità operative per la determinazione della graduatoria

In Tabella A) sono attribuiti ai criteri di selezione i pesi espressi in valore numerico sulla base dei principi sopra riportati

- allevamenti situati nelle aree montane. Per l'attribuzione del punteggio di questa caratteristica si considererà il maggior n. di UBA allevate in comuni anche parzialmente ricadenti in area montana. Il comune dell'allevamento viene individuato attraverso il Codice ASL e la collocazione in area montana è ricavabile dal PTPR (Piano Territoriale Paesistico Regionale);
- razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1 "Tutela del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario del territorio emiliano-romagnolo";
- razze inserite in progetti finalizzati alla valorizzazione ed al recupero realizzati negli ultimi 5 anni, elencate nella determinazione n. 8396 del 21 giugno 2013 e/o inserite nei progetti comprensoriali integrati dell'azione 7 della misura 214 del PSR 2007-2013;
- razze la cui consistenza sia inferiore alle soglie definite all'interno nella nota della tabella A;
- razze che siano allevate nelle aree di origine, così come definito all'interno dei relativi Registri anagrafici e/o Libri genealogici e nella sezione "Zona tipica di produzione" della scheda di caratterizzazione relativa all'iscrizione della razza al "Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie";
- razze allevate nelle aree Natura 2000 e subordinate alle aree della Rete Natura 2000 le eventuali altre aree, coerenti con il perseguimento degli obiettivi del tipo di operazione, comunque approvate nelle programmazioni della Regione Emilia-Romagna quali quelle a prevalente tutela naturalistica, paesaggistica e idrologica. L'allevamento si ritiene che ricada in tali aree quando la SAU aziendale destinata alle colture per l'alimentazione animale ricade per almeno il 50% nelle aree considerate. Le colture per l'alimentazione animale sono quelle

definite in allegato 3 “CDAA – Colture destinate ad alimentazione animale ammissibili al premio maggiorato per zootecnia” di cui ai bandi dei tipi di operazione 11.1.01 “Conversione a pratiche e metodi biologici” e 11.2.01 “Mantenimento pratiche e metodi biologici” approvati con la deliberazione della Giunta regionale n. 2439 del 19 dicembre 2019.

**Tabella A)** Valori numerici di priorità distinti per tipologie di criteri territoriali e tecnici

Criteri territoriali	Punti
Allevamenti situati nelle aree montane <sup>1</sup>	56
Allevamento nelle zone di origine	3
Collocazione nelle aree della rete Natura 2000	2
Collocazione in aree a prevalente tutela naturalistica, paesaggistica o idrologica	1
Criteri tecnici	Punti
Razze iscritte nel Repertorio Volontario regionale delle risorse genetiche agrarie, istituito in applicazione della Legge Regionale 29 gennaio 2008 n° 1	23
Razze inserite nei progetti di valorizzazione e recupero di razze autoctone	10
Bassa consistenza degli allevamenti*	5

\*la bassa consistenza degli allevamenti si intende quando le UBA sono inferiori o uguali a:

- 10 per i bovini
- 6 per gli equini
- 3 per gli ovini
- 8 per i suini
- 1 per i volatili

Il valore ottenuto dalla somma dei punteggi attribuiti secondo quanto stabilito in **Tabella A)** determina, per le singole domande, il punteggio per la definizione della graduatoria.

Per la determinazione delle consistenze delle diverse razze si fa riferimento al dato medio riferito all'anno precedente la presentazione della domanda di sostegno per gli animali presenti in BDN e alle ultime consistenze dichiarate in BDN dove non è previsto il riconoscimento individuale.

#### Differenziazione delle posizioni ex-aequo

A parità di punteggio, prederanno in graduatoria le domande con il numero più alto di UBA presenti nell'azienda.

Qualora sussistano ulteriori posizioni in ex-aequo, la posizione di precedenza in graduatoria sarà determinata in base alla maggiore SAU aziendale destinata alle colture per l'alimentazione animale.

### **10. Istruttoria delle domande**

Il controllo amministrativo sulle domande di sostegno ai fini della ammissibilità e della selezione è effettuato dai Servizi Territoriali competenti, ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis", che sono effettuate dal Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, Caccia e Pesca della Regione Emilia-Romagna in collaborazione con il Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari.

Ogni Servizio Territoriale provvederà:

---

<sup>1</sup> come classificate dal Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR)

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria finalizzata alla verifica dei criteri di ammissibilità previsti dal P.S.R. 2014-2020 e dal presente bando ad eccezione delle verifiche relative al rispetto di quanto previsto dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis", alla quantificazione degli importi escluse le eventuali riduzioni dovute al rispetto del "De Minimis" ed ai controlli di competenza;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie sul Sistema Informativo SIAG di AGREA finalizzate all'ammissibilità, inclusa la formalizzazione del punteggio attribuito a ciascuna domanda in base ai criteri di selezione;
- d) all'approvazione:
  - di un elenco delle domande che soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità riportando per ognuna di esse i sostegni finanziari, i punteggi generati in automatico dal sistema in applicazione dei criteri di selezione, distinguendo le domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis", la cui ammissibilità resta condizionata all'esito dei controlli;
  - di un elenco delle istanze che non soddisfano tutti i requisiti di ammissibilità e per le quali il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza;
- e) ad inviare gli elenchi di cui alla lettera d) al Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca entro 70 giorni di calendario dal termine fissato per la presentazione delle domande di sostegno. Il termine ultimo per inviare gli elenchi di cui alla lettera d) può essere prorogato per giustificati motivi dal Direttore Generale Agricoltura Caccia e Pesca.

Dopo l'acquisizione di tutti gli elenchi il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile comunica al Servizio Competitività delle imprese agricole ed agroalimentari l'elenco delle domande oggetto di applicazione del Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti "De Minimis" per le verifiche previste dal medesimo Regolamento. In esito alle predette verifiche provvede alla esclusione o diminuzione degli importi per i soggetti che non rispettano il limite "De Minimis".

Il Responsabile del Servizio Agricoltura Sostenibile assumerà, entro 20 giorni dall'acquisizione degli elenchi, uno specifico atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili, con quantificazione dei sostegni spettanti, individuando le domande integralmente finanziate in relazione alle risorse recate dal bando. Nel medesimo atto saranno altresì indicate le domande ritenute non ammissibili.

Nell'ipotesi in cui la dotazione finanziaria risulti sufficiente al soddisfacimento integrale delle domande pervenute e ritenute ammissibili, verrà approvato un elenco di beneficiari ordinato in funzione del numero di domanda AGREA.

Gli atti formali sono resi disponibili per tutti i beneficiari sul sito internet dell'Amministrazione regionale e sul BURERT; è esclusa ogni altra comunicazione formale.

Il responsabile di procedimento dei Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca per le attività istruttorie di ammissibilità delle domande di sostegno e di pagamento è indicato nell'Allegato 2 della deliberazione che approva il presente bando.

Il responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale è il Dott. Gianfranco De Geronimo - Servizio Agricoltura Sostenibile della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, viale della Fiera n. 8, 40127 Bologna.

## **11. “Domande di pagamento”**

Per la compilazione e la presentazione delle domande di pagamento si rinvia a quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

I Servizi Territoriali Agricoltura Caccia e Pesca provvedono all'istruttoria delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento non potranno riguardare consistenze diverse espresse in UBA da quelle oggetto della domanda di sostegno, ad eccezione dei casi previsti al successivo paragrafo 12 “Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno”.

Le domande di pagamento saranno oggetto delle verifiche previste dal Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti “De Minimis” secondo quanto previsto nelle disposizioni definite da AGREA.

In esito alle predette verifiche l'Amministrazione competente provvede alla esclusione o alla diminuzione degli importi fino alla concorrenza del limite “De Minimis”.

Annualmente AGREA provvederà a dare adeguata comunicazione, anche tramite pubblicazione su proprio sito internet, del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Analoga pubblicizzazione sarà effettuata nel sito internet della Regione e sul BURERT. Sono comunque applicabili al Tipo di operazione 10.1.05 le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014.

## **12. Variazione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) ammesse ad impegno con la presentazione delle domande di sostegno per l'assunzione di nuovi impegni, durante il corso del quinquennio di impegno.**

Durante il corso del quinquennio di impegno non sono ammissibili variazioni giornaliere in diminuzione delle consistenze zootecniche (espresse in UBA) dichiarate nella domanda di sostegno e oggetto di pagamento.

Eventuali variazioni saranno ammesse esclusivamente per quanto disposto:

- dal paragrafo 4.5.2 “Subentro negli impegni e nella conduzione” delle “Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020”, approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439 del 19 dicembre 2019;
- per i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali di cui all'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014;
- in conseguenza degli esiti delle attività di controllo delle Autorità competenti.

Inoltre, si precisa che in attuazione dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, una domanda di sostegno può essere ritirata, in tutto o in parte, in qualsiasi momento per iscritto da parte del beneficiario con l'eventuale recupero degli importi erogati nelle precedenti annualità.

Tale possibilità non è consentita qualora l'autorità competente abbia già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze nei documenti o abbia comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se dal controllo in loco emergano inadempienze.

Per ulteriori dettagli con riferimento a tali ritiri, si rimanda alle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007- 2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020" approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439 del 19 dicembre 2019.

### **13. Controlli e sanzioni**

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;
- D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. n. 133/2019 e s.m.i. che riporta le disposizioni regionali per l'applicazione delle riduzioni ed esclusioni in caso di inadempienze nelle misure a superficie per le domande riferite al P.S.R. 2014-2020 e alle precedenti programmazioni previste dal D.M. n. 1867/2018;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i;
- dalla deliberazione della Giunta regionale n. 608/2020 e s.m.i;
- dalle procedure di AGREA inerenti al controllo sulle misure a premio per superfici ed animali.

La decadenza della concessione del sostegno e, conseguentemente, la restituzione delle somme percepite con interessi è determinata:

- dalla perdita dei requisiti di cui al paragrafo 2;
- dalla perdita delle condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3.

Restano inoltre ferme le disposizioni comunitarie e le conseguenti sanzioni collegate alla corretta dichiarazione delle UBA oggetto di pagamento.

### **14. Condizionalità**

Il Tipo di operazione 10.1.05 rientra tra quelle indicate all'art. 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di condizionalità comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Titolo IV – Capo II - del Reg. (UE) n. 640/2014.

Ai fini del rispetto delle norme di Condizionalità si richiamano anche il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e le delibere regionali annuali di recepimento, con le loro eventuali modifiche ed integrazioni.

## **15. Subentro nell'impegno**

Per le disposizioni riguardanti il subentro nell'impegno si fa rinvio al paragrafo 4.5.2 delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439 del 19 dicembre 2019.

In applicazione dell'articolo 47, comma 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013, se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. Il disposto non si applica alle UBA impegnate con il tipo di operazione 10.1.05 in caso di contratti di soccida.

## **16. Prescrizioni generali**

Tutti i requisiti e le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 9, le condizioni di ammissibilità di cui al paragrafo 3 e le attribuzioni di cui al paragrafo 5 devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 costituisce motivo di non ammissibilità della domanda.

Sarà cura del richiedente garantire l'ottemperanza agli impegni assunti per l'intero periodo di impegno, fatto salvo quanto previsto al paragrafo 15.

Le imprese che presentano domanda per il Tipo di operazione 10.1.05 devono comunicare per iscritto ai Servizi Territoriali agricoltura, caccia e pesca regionali competenti, qualunque evento (causa di forza maggiore o circostanza eccezionale) che possa comportare l'impossibilità oggettiva di rispettare i requisiti e gli impegni. Tale comunicazione deve essere effettuata secondo le modalità previste dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014.

## **17. Obblighi in materia di pubblicità e informazione**

Per gli obblighi in materia di pubblicità e informazione previsti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, si rimanda al paragrafo 8. "Obblighi in materia di pubblicità e informazione" delle "Disposizioni comuni per le misure a superficie agricole del PSR 2014-2020 e del PSR 2007-2013 e precedenti programmazioni in trascinamento, applicabili alle domande presentate a partire dal 2020", approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 2439/2019.

Tutti i beneficiari che dispongono di un sito web per uso professionale, devono riportare le informazioni, richieste dalla deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016, come da allegato 1 al presente bando.

## **18. Riferimenti normativi**

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;

- Reg. di esecuzione (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) n. 1306/2013;
- Reg. delegato (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Reg. (UE) n. 1306/2013;
- P.S.R. 2014-2020;
- D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 133/2019 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 1630/2016 e s.m.i.;
- ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

## ALLEGATO 1: OBBLIGHI IN MATERIA DI PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE



**UNIONE EUROPEA**  
Fondo Europeo Agricolo  
per lo Sviluppo Rurale



**Programma di  
Sviluppo Rurale**  
dell'Emilia-Romagna  
2014 - 2020

### MISURA 10 – PAGAMENTI AGRO CLIMATICO AMBIENTALI

Tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica”

Bando unico regionale per domande di sostegno con decorrenza 1° gennaio 20\_\_

#### Finalità:

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura (Priorità P4) e "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa” (Focus area 4A) attraverso il miglioramento e il ripristino della biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica con impegno quinquennale.

#### Risultati Attesi:

UBA aziendali oggetto di concessione per il tipo di operazione 10.1.05 “Biodiversità animale di interesse zootecnico: tutela delle razze animali autoctone a rischio di erosione genetica”:

UBA N. \_\_\_\_\_

#### Importo del sostegno oggetto di concessione:

€ \_\_\_\_\_



**N.B.** In riferimento al formato degli elementi grafici (emblema dell'Unione e frase di accompagnamento, Simbolo nazionale e declaratoria del PSR 2014/2020, logo regionale) si rimanda ai criteri della deliberazione n. 1630/2016.